



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

GreenFEST

“Green Festivals and Events through Sustainable Tenders”

LIFE16 GIE/IT/00748

Action B.2 Definition of environmental criteria for the cultural sector

Sub-Action B.2.4 Guidelines for the implementation of GPP in the cultural sector

Linee guida per l'implementazione del GPP nel settore degli eventi culturali (Mostre ed Esposizioni)



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

This document contains the Guidelines for the application of the Minimum Environmental Criteria elaborated within the GreenFEST Project - Green Festivals and Events through Sustainable Tenders - for the assignment of the services of organization and management of a cultural event, which may include, in whole or in part, the following phases of the life cycle of a cultural event:

- a) organization;
- b) promotion and communication;
- c) realization;
- d) post-event activities.

These Guidelines have the objective of facilitating the integration of the Minimum Environmental Criteria in calls for tender.

The Environmental Criteria for "the organization and management of cultural events" include the following event categories:

- Exhibitions
- Expositions

As foreseen by the project, the Guidelines will be an operational tool for local authorities and public structures that have the intention of:

- applying green contracts when promoting, financing or managing cultural activities;
- to improve the overall environmental performance of the cultural sector on their territory;
- reduce the operating costs of cultural events;
- to disseminate the green culture among all their stakeholders.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Sommario

1. Premessa	5
2. Come realizzare un appalto verde nell'organizzazione e gestione degli eventi culturali.....	6
3. Riduzione degli impatti ambientali di un evento	7
4. L'oggetto dell'appalto.....	8
5. Selezione dei candidati.....	8
6. Le Specifiche Tecniche di base per realizzare una mostra o un'esposizione sostenibile	8
<i>Riduzione dell'uso di carta e stampe su materiali eco-compatibili.....</i>	<i>8</i>
<i>Gadget a basso impatto ambientale.....</i>	<i>9</i>
<i>Trasporti per raggiungere l'evento.....</i>	<i>10</i>
<i>Trasporto delle opere d'arte.....</i>	<i>10</i>
<i>Consumi energetici durante lo svolgimento della mostra o dell'esposizione</i>	<i>11</i>
<i>Gestione dei rifiuti</i>	<i>12</i>
<i>Accessibilità e uguaglianza.....</i>	<i>14</i>
<i>Formazione al personale</i>	<i>15</i>
<i>Informazione al pubblico.....</i>	<i>15</i>
7. Criteri premianti	16
<i>Calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell'evento</i>	<i>16</i>
<i>Gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici</i>	<i>17</i>
<i>Raccolta e riuso degli allestimenti della mostra o dell'esposizione</i>	<i>17</i>
<i>Promozione e comunicazione</i>	<i>18</i>
<i>Sponsorizzazione delle iniziative culturali</i>	<i>19</i>
<i>Servizi di ristoro e catering a basso impatto ambientale</i>	<i>20</i>
<i>Imballaggi</i>	<i>20</i>
<i>Allestimenti realizzati con materiale da riciclo e riuso</i>	<i>21</i>
ALLEGATO A_ CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA	22
ALLEGATO B_ TITOLO II DEL D.LGS 152/2006	26
ALLEGATO C_ CRITERI DI ACQUISTO PER L'ILLUMINAZIONE D'INTERNI A LED	38



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

ALLEGATO D_ MATRICE DI MONITORAGGIO.....	46
ALLEGATO E_ ARREDI PER INTERNI.....	50
ALLEGATO F_ SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	51
ALLEGATO G_ FORNITURA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI.....	56



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

1. Premessa

Questo documento contiene le Linee Guida per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi elaborati nell'ambito del **Progetto GreenFEST - Green Festivals and Events through Sustainable Tenders** - per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione di un evento culturale, che può comprendere, in tutto o in parte, le seguenti fasi del ciclo di vita di un evento culturale:

- a) organizzazione;
- b) promozione e comunicazione;
- c) realizzazione;
- d) attività post evento.

I criteri si suddividono in criteri ambientali "di base" e "premianti". Tali Linee Guida hanno l'obiettivo di facilitare l'integrazione dei Criteri Ambientali Minimi nei bandi di gara.

I CAM per "l'organizzazione e la gestione degli eventi culturali" comprendono le seguenti categorie di eventi:

- Mostre
- Esposizioni

Come previsto dal progetto, le Linee Guida saranno uno strumento operativo per le autorità locali e le strutture pubbliche che hanno l'intenzione di:

- applicare appalti verdi quando promuovono, finanziano o gestiscono attività culturali;
- migliorare le prestazioni ambientali complessive del settore culturale sul loro territorio;
- ridurre i costi operativi degli eventi culturali;
- disseminare la cultura verde tra tutti i loro stakeholder.

Le presenti Linee guida saranno presentate al Ministero dell'Ambiente e alle regioni che fanno parte del "Comitato di gestione per l'attuazione del PAN GPP" per includere l' "organizzazione



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

degli eventi" come categoria del PAN GPP e per utilizzare i contenuti delle linee guida come base per la definizione di un set di criteri ambientali minimi.

2. Come realizzare un appalto verde nell'organizzazione e gestione degli eventi culturali

I CAM per l'organizzazione e la gestione degli eventi culturali, in particolare per mostre ed esposizioni in numeri:

- 9 Specifiche tecniche
 1. Riduzione del uso di carta e stampe su materiali eco compatibili
 2. Gadget a basso impatto ambientale
 3. Trasporto per raggiungere l'evento
 4. Trasporto delle opere d'arte
 5. Consumi energetici durante il periodo dell'esposizione
 6. Gestione dei rifiuti
 7. Accessibilità e uguaglianza
 8. Formazione al personale
 9. Informazione al pubblico
- 8 Specifiche tecniche premianti
 1. Calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell'evento
 2. Gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici
 3. Raccolta e riuso degli allestimenti della mostra o dell'esposizione
 4. Promozione e comunicazione
 5. Sponsorizzazione delle attività culturali
 6. Servizio di ristoro e catering
 7. Imballaggi
 8. Allestimenti realizzati con materiali di riciclo e riuso



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

3. Riduzione degli impatti ambientali di un evento

Organizzare un evento sostenibile rappresenta un impegno concreto volto a ridurre l'impatto ambientale, sociale ed economico delle sue attività. Questo approccio offre l'opportunità di dimostrare e condividere con i propri stakeholder le modalità in cui i temi della sostenibilità sono stati applicati all'interno dell'organizzazione.

In generale, gli impatti principali di un evento, in particolare per una mostra o un'esposizione, si possono riscontrare nella produzione di rifiuti, nel consumo di risorse energetiche, nel consumo eccessivo di risorse e di materie prime non derivanti da materiali riciclati o ecocompatibili, nelle emissioni di CO2 nell'ambito dei trasporti, e del consumo di energia. Inoltre, l'organizzazione e lo svolgimento di un evento hanno un forte impatto sia sulle comunità circostanti, che sul territorio dove esso si svolge.

Uno degli obiettivi che tale progetto si pone è quello di permettere all'offerente di creare un sistema di gestione ambientale integrato orientato alla sostenibilità dell'evento e alla riduzione dei suoi impatti in tema ambientale e sociale, favorendo l'implementazione dei Criteri ambientali Minimi attraverso le linee guida di questo documento.

Tale approccio può essere sviluppato attraverso una diffusione all'interno dell'organizzazione dei principi e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale per incrementare una maggiore conoscenza e attenzione verso il tema della sostenibilità.

Una delle componenti fondamentali, è data dalla creazione di collaborazioni e sinergie con soggetti ed enti specializzati nel settore della sostenibilità.

Allo stesso modo risultano importanti la formazione del personale operante all'interno dell'evento e la divulgazione al pubblico delle informazioni relative all'impatto ambientale e sociale dell'evento, e alle metodologie utilizzate per ridurre tale impatto durante la sua organizzazione e il suo svolgimento prevedendo anche azioni volte a risanare il luogo dello svolgimento dell'evento qual ora si sia danneggiato.

Aspetti sociali

Per dare seguito alle istanze di carattere sociale nell'ambito degli eventi sostenibili, è opportuno tenere in considerazione possibili problemi legati alle filiere di fornitura a volte costituite da catene di fornitura complesse e frammentate che coinvolgono paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al "lavoro dignitoso". Pertanto, si raccomanda ove possibile di applicare le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale.

4. L'oggetto dell'appalto

Servizio di organizzazione e gestione dell'evento (mostre ed esposizioni) a basso impatto ambientale

5. Selezione dei candidati

Per selezionare gli offerenti, la stazione appaltante deve richiedere all'offerente come requisito di capacità tecnico-professionale quello di essere in grado di adottare un sistema di gestione ambientale o di gestione sostenibile degli eventi, conforme alle norme europee o internazionali (ISO 14001, EMAS, ISO 20121). L'offerente presenta:

- a) una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco gestione e audit), in corso di validità;
- b) una certificazione secondo la Norma ISO 14001;
- c) un certificato equivalente in materia, rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri;
- d) altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli offerenti come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

6. Le Specifiche Tecniche di base per realizzare una mostra o un'esposizione sostenibile

Riduzione dell'uso di carta e stampe su materiali eco-compatibili

L'offerente per rispettare tale criterio può effettuare diverse azioni:

1. Ridurre l'uso di carta sviluppato attraverso la digitalizzazione rivolta ad ogni tipo di documento. Tale azione può essere attuata attraverso la predisposizione di un biglietto elettronico con QR code o tramite la ricevuta di acquisto del biglietto inviata via mail e quindi mostrabile tramite smartphone.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

2. Prevedere la digitalizzazione di materiale informativo quali brochure o mappe digitali sugli smartphone/tablet.
3. Prevedere la comunicazione e la promozione dell'evento tramite sito internet, social e canali virtuali, evitando l'uso di pubblicità cartacea.
4. Pre impostare la stampante sulla modalità "stampa Fronte/Retro" e preferire la stampa di più pagine per foglio.
5. Scegliere una tipografia, selezionando quelle che sono a basso impatto ambientale, che utilizzano cioè carta e inchiostri sostenibili, macchine e attrezzature a basso consumo, e che eventualmente certificano anche il loro servizio
6. Utilizzare carta riciclata o certificata (ECOLABEL, FSC/PFSC o equivalenti) per ridurre al minimo gli impatti ambientali (vedi **Allegato A**).

Verifiche richieste agli offerenti

Nella applicazione dei criteri da 1 a 4 l'offerente deve presentare una relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante in cui descriva le modalità di digitalizzazione che intende attuare all'interno dell'evento; per il punto 5 deve fornire la documentazione che fornirà la tipografia a basso impatto ambientale relativo all'uso di carta certificata e a inchiostri sostenibili.

Per il punto 6 la carta acquistata/utilizzata deve rispettare le verifiche previste dal decreto ministeriale "*Acquisto di carta per copia e carta grafica*" approvato con DM 4 aprile 2013 (vedi **Allegato A**).

Gadget a basso impatto ambientale

Per la fornitura dei gadget distribuibili durante l'evento, l'offerente deve:

1. Provvedere a fornire solo gadget riutilizzabili e non monouso (es. borracce, carica batterie ad energia cinetica, etc.)
2. Fornire gadget derivanti da materiale riciclato, riusato o biodegradabile
3. Acquistare gadget derivanti da attività socialmente utili (es. provenienti da centri di accoglienza, carceri, etc.)
4. Provvedere affinché gli imballaggi di tali gadget siano costituiti da materiale riciclato e che permettano la conservazione del contenuto come previsto dal *D.lgs. n. 152/2006* (vedi **Allegato B**).



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente deve fornire delle schede tecniche per ogni gadget utilizzato in cui sono elencati i materiali che lo compongono e la provenienza la marca e il modello del gadget che verrà fornito, ed il codice articolo del produttore.

Per le verifiche del punto 4 si veda l'**Allegato B**.

Trasporti per raggiungere l'evento

Nella gestione dei trasporti per ridurre l'utilizzo di mezzi privati, è possibile per l'offerente prevedere:

- 1) la promozione della mobilità sostenibile attraverso materiale informativo fornito dagli organizzatori dell'evento sul sito web dove, oltre ai migliori percorsi per raggiungere l'evento con il Trasporto Pubblico, vengano anche incentivate altre forme di mobilità sostenibile quale bike-sharing e car-sharing presenti sul territorio, e le relative modalità per accedere e usufruire di tali servizi. Si può anche prevedere la possibilità di mettere a disposizione un servizio navetta, con veicoli almeno euro 4, elettrici o ibridi, per il trasporto dei visitatori dalla stazione treno/bus principale all'evento.
- 2) l'incentivo ad altre forme di mobilità sostenibile quale bike-sharing e car-sharing presenti sul territorio, e le relative modalità per accedere e usufruire a tali servizi.

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente dovrà predisporre una relazione dettagliata in cui vengano elencate e descritte tutte le azioni che intende promuovere ed intraprendere. Tale relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Trasporto delle opere d'arte

L'offerente deve provvedere affinché il trasporto delle opere d'arte facenti parte della mostra o dell'esposizione sia effettuata con mezzi a basso impatto ambientale, preferendo trasporti su rotaia o su gomma ad esempio. Per quanto riguarda i trasporti su gomma i veicoli (leggeri fino a 3,5 t e/o pesanti oltre 3,5t) dovranno essere almeno euro 5, elettrici o ibridi.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente dovrà provvedere a fornire le carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato.

Consumi energetici durante lo svolgimento della mostra o dell'esposizione

L'offerente deve provvedere affinché i consumi energetici da combustibili fossili durante una mostra o esposizione a basso impatto ambientale vengano ridotti attraverso l'attuazione di misure che mirino a limitare gli sprechi di energia per ridurre i carichi ambientali collegati ai consumi energetici dell'evento. L'offerente può ridurre i consumi energetici durante l'esposizione o la mostra attraverso alcune azioni, come:

1. programmare la funzione di *stand-by* su tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
2. spegnere la stampante, il fax e la fotocopiatrice quando questi dispositivi non sono utilizzati;
3. spegnere il monitor del PC anche durante il periodo di inutilizzo (pause pranzo, telefonate, riunioni, ecc.);
4. spegnere il PC in caso di inutilizzo per un tempo superiore ad un'ora e ricordare sempre di spegnerlo a fine giornata;
5. l'utilizzo di un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione, regolazione, spegnimento) allo scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;
6. un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti;
7. la scelta di una sede ben illuminata da luce naturale;
8. l'uso di lampade per illuminazione a basso consumo energetico o a LED. In questo caso l'offerente deve tenere in considerazione i criteri previsti nel documento "Criteri di acquisto per l'illuminazione d'interni a LED nel settore dei servizi pubblici e privati" – *Progetto europeo H2020 Premium Light-PRO*, dotandoli di dispositivi efficaci contro la diffusione dei batteri e delle muffe;

9. l'uso di energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili attraverso la stipula di un contratto con fornitori che producono energia da fonti energetiche rinnovabili, installando per esempio pannelli fotovoltaici, pannelli solari, etc.
10. informazioni agli utenti sul comportamento da adottare durante la fruizione per ridurre i consumi energetici.

Verifiche richieste agli offerenti

Per i punti da 1 a 4 l'offerente dovrà provvedere a fornire delle schede informative a tutto il personale assunto per l'evento, in cui vengano elencate le buone pratiche, le azioni e le attenzioni da attuare prima, dopo e durante lo svolgimento dell'evento per ridurre i consumi.

Per quanto riguarda le verifiche inerenti il punto 8 l'offerente deve tenere in considerazione le verifiche previste nel documento "Criteri di acquisto per l'illuminazione d'interni a LED nel settore dei servizi pubblici e privati" – *Progetto europeo H2020 Premium Light-PRO* (vedi **ALLEGATO C**)

Per tutti gli altri punti, l'offerente dovrà fornire una relazione dettagliata in cui descriva ed elenchi le varie modalità e le azioni che intende intraprendere per ridurre il consumo energetico, facendola sottoscrivere dal legale rappresentante.

Gestione dei rifiuti

Con lo scopo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti per l'evento, è possibile:

1. Ridurre la frazione non riciclabile dei rifiuti prodotti durante l'evento ad esempio attraverso l'uso di stoviglie biodegradabili o lavabili, etc.; l'incentivo alla raccolta differenziata attraverso il disegno delle orme sul pavimento che indirizzano alle isole della raccolta differenziata suddividendo i colori per i tipi di cestini dei rifiuti da utilizzare (Nudge, spinta gentile)¹.
2. Ridurre l'utilizzo di plastica ad esempio attraverso distributori di acqua potabile, distribuzione di bottiglie biodegradabili, bicchieri a rendere, divieto di plastica monouso (cannucce, posate, piatti, bicchieri, etc.); fornire un'apposita zona adibita per il pranzo al

¹ Per maggiori informazioni si veda <http://www.nudgeitalia.it/nudging/>



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

sacco riducendo così l'utilizzo e l'acquisto di plastica e posate vendute all'interno dell'evento.

E' inoltre fondamentale, in ogni manifestazione la presenza di un responsabile della gestione dei rifiuti che aiuti a differenziare correttamente durante lo svolgersi della manifestazione:

- Fungendo da punto di riferimento per tutti i collaboratori;
- Istruendo adeguatamente chi ha un ruolo attivo nell'evento: ad esempio predisponendo tutto il sistema senza informare chi sgombera le tavole in merito alla separazione dei rifiuti rende inutile ogni sforzo;
- Creando un gruppo di persone che a loro volta aiutano a dividere i rifiuti;
- Scegliendo e organizzando un'area facilmente accessibile ed identificabile dove smistare i rifiuti;
- Predisponendo un servizio di controllo che accerti le corrette modalità di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori;
- Limitando i rifiuti già nelle scelte d'acquisto: privilegiare bevande alla spina o il vetro a rendere rispetto alle bottiglie di plastica.

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente deve dimostrare di avere ottenuto le autorizzazioni richieste dall'autorità comunale per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'evento e deve descrivere in una relazione, firmata dal legale rappresentante, gli ulteriori accorgimenti previsti per ridurre la produzione di rifiuti e per favorire il riuso e il riciclo.

L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale sulla corretta attuazione delle pratiche elencate nella relazione.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Accessibilità e uguaglianza²

Per favorire un maggiore livello di accessibilità e uguaglianza prima durante e dopo l'evento, è possibile prevedere e valorizzare:

1. l'accessibilità alle persone disabili attraverso l'inclusione per esempio di rampe removibili per permettere l'accessibilità a tutto l'evento o la predisposizione di appositi ascensori qual ora l'evento sia strutturato su più piani;
 2. l'opportunità per l'occupazione giovanile, per i disoccupati di lunga durata, per le persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti, minoranze etniche, ecc.), per le persone con disabilità, etc.;
- il raggiungimento delle pari opportunità assumendo all'interno dell'evento un numero all'incirca simile di uomini e donne.

² Il fruitore dell'evento deve essere considerato nella sua accezione più ampia e completa, a favore di un approccio inclusivo che sappia tenere conto delle differenti specifiche esigenze di tutte le persone: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone con animali da compagnia etc. persone con difficoltà o con disabilità (fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, cognitive, psichiche), persone con disabilità complesse, persone con allergie e intolleranze, persone con bisogni dietetici etc. Occorre garantire a tutti, indipendentemente dalle particolari esigenze e difficoltà, la possibilità di realizzare, anche tramite specifici accorgimenti e servizi, esperienze piacevoli e appaganti, comprendendo anche la partecipazione attiva, qualora sia prevista nell'evento. La capacità inclusiva dell'evento si realizza in gran parte attraverso la contestuale ed equilibrata presenza di accoglienza e comunicazione attente alla pratica dell'inclusione, di accessibilità architettonica e percettiva, di accesso all'esperienza. Per raggiungere una piena fruibilità dell'evento sono fondamentali gli aspetti relazionali di accoglienza, di convivialità e di attenzione alle diverse esigenze, in riferimento sia ai servizi, sia alle attività di accompagnamento, di intrattenimento e a quelle di natura educativa. Di grande importanza è la disponibilità a modificare/modulare le proprie consolidate pratiche di ospitalità per accogliere specifiche e differenziate esigenze e aspettative. E' necessario realizzare, un'accessibilità spaziale ampia, intesa come possibilità per tutti e per ciascuno di accedere, orientarsi, riconoscere, muoversi in autonomia e utilizzare, in modo paritario, inclusivo, non discriminante ed emarginante, gli spazi e i luoghi, in cui si svolgono le attività dell'evento. L'accessibilità strutturale deve essere conseguita ricorrendo sia a interventi progettuali, tecnologici e gestionali, sia a soluzioni di comunicatività ambientale. L'accesso all'esperienza si consegue dando la possibilità a tutti e a ciascuno di partecipare, godere e vivere al meglio l'evento proposto. E' importante promuovere attività e percorsi basati su differenti modalità realizzative, che facciano ricorso alla multi-sensorialità, all'interattività, ad ausili e a supporti tecnologici. Occorre ricorrere a strategie di comunicazione inclusive, efficaci ed esaustive, fondate sull'utilizzo di un linguaggio corretto e diversificato (parlato, scritto, segnato) e di strumenti di comunicazione appropriati, utili a prevenire ogni forma di discriminazione. Attraverso i diversi canali informativi anche gli elementi connessi all'accessibilità devono essere comunicati. L'informazione sull'accessibilità deve essere completa e precisa e deve fare riferimento a differenti esigenze, al fine di permettere a ognuno di conoscere e valutare in autonomia per poter operare scelte consapevoli. Far conoscere l'evento concepito e realizzato per tutti è uno strumento per contribuire a ridurre e prevenire i fattori di esclusione, di rischio, di malessere ambientale, di disuguaglianza, di marginalizzazione nell'accesso e nella fruizione di un evento sostenibile, responsabile e accessibile per tutti.



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente dovrà fornire una relazione dettagliata in cui descriva ed elenchi le varie modalità e le azioni che intende intraprendere per garantire l'accessibilità e l'uguaglianza, facendola sottoscrivere dal legale rappresentante.

Formazione al personale

Per garantire un adeguato rispetto dei livelli di gestione ambientale all'interno dell'evento, risulta fondamentale prevedere una formazione specifica per tutto il personale. Tale percorso può essere sviluppato:

1. attraverso un'adeguata formazione, con esperti del settore, prevedendo l'analisi e la spiegazione di tutte le norme e necessità in tema di sostenibilità e principi verdi;
2. all'interno dell'organizzazione attraverso un "Codice di condotta" contenente i principi etici, ambientali e sociali su cui l'evento si basa.

Verifiche richieste agli offerenti

Per verificare l'attuazione della formazione al personale assunto per lo svolgimento dell'evento, deve essere presentato un programma di formazione con le diverse giornate formative programmate contenenti i temi che e le modalità con cui verranno affrontate, le date prefissate per le varie giornate e il luogo dove verranno svolte le giornate formative.

Informazione al pubblico

1. L'offerente per favorire una maggiore informazione al pubblico può inserire sul sito web dell'evento i relativi marchi di certificazione di sostenibilità dell'evento promuovendone così la visibilità.
2. Deve promuovere e sponsorizzare l'attuazione della raccolta differenziata, cercando di comunicare al pubblico la sua funzione, le varie fasi del riciclo, e provvedendo a fornire materiale informativo nei vari punti di raccolta dei rifiuti e durante l'evento in generale



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifiche richieste agli offerenti

Nell'ottica di favorire una maggiore diffusione dell'informazione al pubblico sulla sostenibilità dell'evento e delle buone pratiche da adottare, l'offerente deve redigere un piano di azione in cui elenchi e spieghi in maniera dettagliata le modalità con cui intende comunicare con il pubblico e le azioni che svolgerà durante l'evento per tale promozione. Devono quindi essere elencate le modalità, i tempi e gli strumenti di informazione che si intendono utilizzare per promuovere tali buone pratiche.

7. Criteri premianti

Calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell'evento

Gli offerenti che presenteranno un piano di monitoraggio per i consumi (energia, acqua, rifiuti) e il calcolo della CO2 emessa per l'evento riceveranno un punteggio tecnico premiante. In particolare dovranno calcolare almeno:

1. Consumi energetici e quantità di CO2 legati al trasporto degli stakeholder (organizzatori, visitatori, fornitori). I consumi possono essere calcolati in base alle distanze percorse e alla tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati dagli stakeholder per raggiungere l'evento e quindi prevedendo una scheda di partecipazione che raccolga queste informazioni che poi serviranno al monitoraggio. Il calcolo della CO2 legata ai consumi energetici può essere effettuato usando i fogli di calcolo del protocollo GHG – greenhouse gas (link: <http://ghgprotocol.org/calculation-tools>) o uno strumento equivalente;
2. Consumi energetici e idrici dell'evento e il calcolo della CO2. I consumi è possibile rilevarli semplicemente dai contatori dell'energia e dei consumi idrici. Per il calcolo della CO2 si può sempre far riferimento ai fogli di calcolo del protocollo GHG – greenhouse gas (link: <http://ghgprotocol.org/calculation-tools>) o uno strumento equivalente;
3. La quantità di rifiuti prodotti suddivisa per tipologia (carta, plastica, vetro, etc). Per questo calcolo bisogna accordarsi con il servizio di smaltimento rifiuti, chiedendo informazioni sulla quantità dei sacchi smaltiti a fine evento per tipologia, e i litri/kg che un sacco può contenere. E' opportuno accordarsi prima dell'inizio della manifestazione.
4. Infine l'offerente dovrà presentare un piano di miglioramento per la riduzione dei consumi e della CO2 prodotta. Questo permetterà di confrontare tra un anno e l'altro le criticità e i risultati delle azioni proposte nel piano.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente per i requisiti dal punto 1) al punto 4) deve elaborare una matrice che illustri per ogni anno gli aspetti monitorati (gestione rifiuti, cambiamento climatico, risorse naturali) con gli indicatori chiave (es. kg prodotti per i rifiuti per tipologia, kg CO2 per i trasporti e i consumi elettrici dell'evento, etc.), le azioni da attuare per il monitoraggio (dislocare i contenitori adeguati alla raccolta differenziata, guardare i contatori prima e dopo l'evento, etc.), le modalità di misurazione (questionari all'ingresso, strumenti per il calcolo della CO2), il calcolo dei risultati e le azioni di miglioramento. Si veda la matrice proposta nell'**Allegato D**.

Alternativamente l'offerente per rispettare il criterio può dimostrare il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 20121 o equivalente, con particolare riferimento ai punti indicati nel criterio.

Gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici

Nella gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici, l'offerente deve prevedere un piano atto ad analizzare e prevenire le possibilità di un eventuale avvenimento di una delle seguenti calamità: alluvione, pioggia, vento, grandine, fulmini, temperatura e frane. L'offerente può prendere in considerazione il progetto Derris "Il clima cambia. Riduciamo i rischi" (LIFE 14 CCA/IT/000650), e il relativo tool chiamato CRAMM, che permette di analizzare quali sono i rischi a cui l'offerente è esposto in caso di eventi meteorologici estremi, e quali potrebbero essere le relative soluzioni e misure preventive. (Vedi <http://www.derris.eu/en/>)

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente per ridurre i rischi dovuti ai cambiamenti climatici dovrà provvedere a stilare un piano di prevenzione e gestione del rischio. Tale piano dovrà riportare le modalità e le azioni che l'offerente intende attuare nel caso di eventi meteorologici estremi, e le misure di prevenzione attuare. Il documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Tale valutazione e piano di prevenzione possono essere attuati attraverso il tool CRAMM sviluppato nell'ambito del progetto DERRIS, o con metodi equivalenti che accertino la veridicità dei risultati ottenuti.

Raccolta e riuso degli allestimenti della mostra o dell'esposizione



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

L'offerente deve prevedere un piano di fattibilità per il riuso e/o riciclo degli allestimenti utilizzati per la mostra o per l'esposizione allegando la documentazione con la quale tale piano si vuole mettere in atto e le azioni collegate ad esso per la sua implementazione (Criterio Premiante D.M. 11/01/2017- 3.4.3) (Vedi **ALLEGATO E**).

Il piano deve prevedere la descrizione dettagliata di come l'offerente intende valutare le diverse possibilità di riuso e/o riciclo del materiale ed attuare azioni di riuso e/o riciclo alternative al trasporto e smaltimento in discarica. I beni potranno, ad esempio, essere oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009 che regola la cessione dei beni, o potranno essere disassemblati nei singoli materiali di cui sono composti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati e riportati con apposita documentazione.

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente si impegna a definire un piano di fattibilità per il riuso e il riciclo degli allestimenti e deve fornire le informazioni rilevanti su come intende attuare le azioni che saranno individuate nel piano stesso, quale ad esempio l'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale piano di fattibilità e il relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario fornirà all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.

Promozione e comunicazione

Nell'organizzazione, svolgimento e chiusura di un evento è fondamentale comunicare agli stakeholder l'impegno per il rispetto dei criteri ambientali affrontato da parte dell'offerente e fornire un'adeguata comunicazione sui vari principi ambientali adottabili.

Questo può essere fatto attraverso:



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

1. L'elaborazione di un piano di coinvolgimento degli stakeholder, dove sono distinti per tipologia, per interesse all'evento, etc., in modo da effettuare delle azioni ad hoc per ciascuna categoria (enti locali, organizzazioni, scuole, etc.).
2. La predisposizione all'interno dell'evento di apposite aree per il pubblico dove sia possibile informarsi e dove si possa predisporre la presenza di giochi educativi e interattivi per promuovere le informazioni inerenti alla sostenibilità, come giochi per educare sulla raccolta differenziata, applicazione dei principi del Nudge (spinta gentile) etc..
3. allestire, accanto alla raccolta differenziata una documentazione che descriva le varie fasi del riciclo dei materiali, per informare della loro composizione e del beneficio di tale raccolta, migliorando così la consapevolezza e l'informazione del pubblico partecipante all'evento; (es. affiancando in questi punti del personale competente in materia in grado di rispondere a domande e dubbi dei visitatori).

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente per garantire un adeguato livello di promozione e comunicazione all'interno dell'evento deve per il punto 1) provvedere a predisporre un piano di coinvolgimento degli stakeholder in cui venga riportato e descritto un elenco delle attività che si intendono svolgere, gli obiettivi prefissati per la promozione e la comunicazione e le attività che si è pianificato di mettere in atto durante lo svolgimento dell'evento, con la relativa descrizione, per tipologia di stakeholder. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'offerente dovrà predisporre un elenco delle attività che verranno svolte, sottoscritto dal legale rappresentante, e l'individuazione del personale che verrà messo a disposizione nella zona della raccolta differenziata, garantendone le relative competenze in tema per poter al meglio rispondere ed informare il pubblico presente all'evento.

Sponsorizzazione delle iniziative culturali

L'offerente deve provvedere a creare collaborazioni e sinergie con Sponsor che attuino e promuovano i principi di sostenibilità ambientale e sociale. Tali Sponsor sono identificati come coloro che nell'ambito della loro categoria merceologica adottino i criteri ambientali minimi promuovendo un approccio all'economia circolare attraverso, ad esempio, la presenza di certificazioni internazionalmente riconosciute (ISO 20121, ISO 14001, EMAS etc.) o attraverso



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

la promozione di azioni socialmente utili, quali supporto e/o donazioni ad organizzazioni non profit.

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente per rispettare il criterio su detto deve predisporre una scheda per ogni sponsor presente all'evento in cui si elenchino ed evidenzino i sistemi di gestione ambientale utilizzati (ISO 20121, ISO 14001, EMAS), i sistemi di gestione dell'energia, gli standard per la qualità sociale e per le eventuali iniziative attuate dagli sponsor in ambito socialmente utile e le relative valutazioni di impatto sociale di tali azioni, i sistemi di reporting ambientale e di sostenibilità, le etichette ecologiche di prodotto (Ecolabel ed equivalenti) che lo sponsor utilizza nel fornire la propria categoria merceologica e la relativa applicazione dei criteri ambientali minimi, le impronte ecologiche di prodotto e di organizzazione, le campagne di sensibilizzazione e le best practice attuate in campo ambientale e sociale.

Servizi di ristoro e catering a basso impatto ambientale

Per la fornitura di prodotti alimentari e per il servizio di catering, l'offerente è tenuto a far riferimento ai *CAM per ristorazione collettiva per i paragrafi 5.3.1 e 6.3.1* (vedi **Allegato F**).

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente è tenuto a far riferimento ai *CAM per ristorazione collettiva per i paragrafi 5.3.1 e 6.3.1* (vedi **Allegato F**).

Imballaggi

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano qual ora sia costituito da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica, ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifiche richieste agli offerenti



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

L'offerente deve provvedere affinché sia descritto l'imballaggio che verrà utilizzato, riportando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito con le relative percentuali di ogni materiale utilizzato per la sua composizione, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, attraverso ad esempio la modularizzazione, in ambito della sua composizione, inoltre, dovrà fornire una descrizione su come sia realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi che compongono l'imballaggio e come sia possibile una loro separazione per poter effettuare una raccolta differenziata dei diversi materiali una volta che l'imballaggio non sia più riutilizzabile ecc. E' necessario inoltre dichiarare il contenuto di materiale riciclato, in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 o alla UNI EN ISO 14024 o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza.

Allestimenti realizzati con materiale da riciclo e riuso

Gli allestimenti interni alla mostra o all'esposizione che sono dedicati alla presentazione delle opere e tutto il materiale utilizzato per la comunicazione come banner, striscioni, totem, etc. devono provenire da materiale riciclato e di riuso. In alternativa devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale conformi al decreto ministeriale sulla "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni", approvato con DM 11 gennaio 2017 (vedi **Allegato G**).

Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente deve provvedere a fornire una relazione dettagliata affinché venga spiegato come egli intende realizzare gli allestimenti interni (pannelli espositivi, materiali per la protezione delle opere, tinteggiatura dei materiali di allestimento) e nel caso di utilizzo di prodotti in carta e cartone riciclato, deve fornire una dichiarazione di conformità da parte del fornitore del rispetto di tutti i criteri previsti.

Per tutti i prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale si devono rispettare le verifiche previste dal decreto ministeriale "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni", approvato con DM 11 gennaio 2017 (vedi **Allegato G**).



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

ALLEGATO A_ CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA

4.1 ACQUISTO DI CARTA PER COPIA E GRAFICA RICICLATA³

4.2.1 Requisiti delle fibre

La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% del peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica:

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

1. Dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%,
2. Dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel
3. Del marchio "FCS® Recycled" (oppure "FCS® Riciclato") o "PEFC® Recycled" (oppure "PEFC® Riciclato"),
4. Di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla ISO 14021, che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto, tale asserzione è accettata dalla stazione appaltante.
5. Di altre certificazioni da parte terza

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volto a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti da legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti le cui informazioni sono fornite tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

³ Acquisto di carta per copia e carta grafica approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Nei casi di presentazione di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata.

4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante;

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica:

L'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente per la carta non in possesso dell'Etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio sopra indicato.

CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE ⁴

5.2.1 Requisiti delle fibre

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

⁴ Acquisto di carta per copia e carta grafica approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifica:

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso :

- dell'Etichetta Ecolabel europea o dell'etichetta Nordic Swan;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del FSC o PEFC puro, misto o equivalente;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto
- di altre etichette ambientali di ISO tipo 1 equivalenti rispetto a questo criterio.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità del criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritto dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante , con documentazione probatoria pertinente allegata.

5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante;

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifica:

L'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente per la carta non in possesso dell'Etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, presunta conforme, nè di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio sopra indicato.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

ALLEGATO B_ TITOLO II DEL D.LGS 152/2006 ⁵

Gestione degli imballaggi

217. Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
(comma così modificato dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

⁵ <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl5.htm>

3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)

218. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);

- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- (lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)*
- p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi

e gli importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
(lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

219. Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

- a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio «chi inquina paga» nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della «responsabilità condivisa», l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

- a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
- b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

- a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

219-bis. Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare

(articolo introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 221 del 2015)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi.

I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-bis, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2-bis, legge n. 13 del 2009)*

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero
territorio
nazionale;



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

(lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lettera a), numero 1), legge n. 27 del 2012)

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).
(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)

5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione.

Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso sarà, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.

Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli [articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.
(comma modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2-ter, legge n. 13 del 2009, poi dall'art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), legge n. 27 del 2012, poi dall'art. 1, comma 120, legge n. 124 del 2017)

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

ALLEGATO C _ CRITERI DI ACQUISTO PER L'ILLUMINAZIONE D'INTERNI A LED ⁶

PremiumLight-Pro è un progetto europeo H2020 che supporta l'implementazione di sistemi di illuminazione a LED (per interni e per esterni) ad elevata efficienza energetica nel settore dei servizi pubblici e privati. Per maggiori informazioni visitare il sito www.premiumlight.it.

I criteri di acquisto presentati in questo documento sono pensati per supportare i processi di appalto dell'illuminazione a LED nel settore dei servizi.

I criteri fanno parte di un documento più ampio di linee guida sull'illuminazione d'interni, riguardanti i temi del lighting design, dell'efficienza energetica e del life cycle cost, dei controlli di illuminazione, dei criteri di acquisto e delle buone pratiche per uffici, scuole, musei, negozi e ospedali. Tale documento è disponibile alla pagina: www.premiumlight.it/illuminazione-di-interni/linee-guida-download/. L'obiettivo dei criteri è supportare l'appalto di progetti che includono sia l'installazione dell'illuminazione nei nuovi edifici sia la riqualificazione dell'illuminazione degli edifici esistenti. I criteri includono quindi requisiti sia a livello del sistema di illuminazione sia a livello dei componenti. Nell'attuale transizione verso l'uso della tecnologia di illuminazione a LED, è importante focalizzarsi sulle grandi opportunità esistenti sia sul fronte dell'efficienza energetica che dell'illuminazione di alta qualità. La tecnologia a LED presenta diverse potenzialità di innovazione, ad esempio attraverso apparecchi di illuminazione ottimizzati, illuminazione integrata, controlli di illuminazione flessibili, temperatura di colore, simulazione delle variazioni di illuminazione esterne durante il giorno, illuminazione intelligente e migliore sfruttamento della luce naturale. I parametri principali sono inclusi nei presenti criteri di acquisto, mentre il documento delle linee guida, nella sezione sulle specifiche il lighting design, fornisce maggior dettaglio sugli aspetti innovativi. I criteri includono parametri come il consumo di potenza, l'efficacia delle fonti luminose, lo standby, la temperatura di colore, la resa di colore, la durata della vita utile, la compatibilità, sfarfallio, controllo dell'illuminazione, life cycle cost e manutenzione. I criteri e i requisiti minimi specificati dovrebbero essere soddisfatti in ogni offerta. Livelli di qualità ed efficienza più alti del minimo richiesto possono essere premiati e valutati tramite uno schema di punteggio. Ovviamente la selezione dei criteri premiali e dei relativi fattori di ponderazione dipende dal tipo di progetto, dalla tipologia di edifici e dal tipo di stanze. Un esempio di assegnazione dei fattori di ponderazione ai criteri premiali è riportato di seguito.

⁶ Vedi www.premiumlight.it



www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Criterio	Requisito	Requisito obbligatorio	Criterio premiale		
Consumi di standby	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sull'entità dei consumi (W) di tutti i tipi di standby presenti.• Informazioni sulla presenza di alimentazione elettrica per tutti i componenti del driver in modalità standby e come questa influenzi la durata della vita utile del driver.• Informazioni sull'interoperabilità (utilizzo di protocolli di comunicazione aperti).	✓			
Controlli di illuminazione	<ul style="list-style-type: none">• L'autorità appaltante informi l'installatore in merito alle modalità di occupazione e utilizzo degli spazi in oggetto, oltre a particolari requisiti relativi ai controlli di illuminazione, compresi i problemi legati alla sicurezza.• Nel contratto siano incluse clausole prestazionali che specifichino che tutti i controlli di illuminazione devono funzionare correttamente.• Siano fornite linee guida per gli occupanti, per assicurarsi che gli stessi utilizzino in maniera appropriata i sistemi di controllo dell'illuminazione.• Il personale addetto alla manutenzione sia formato anche in merito all'adeguamento del sistema di illuminazione in caso di variazioni d'uso degli spazi.	✓			
Qualità e progettazione dell'illuminazione					
Livello di illuminamento	EN 12464-1:2011	✓			
Uso della luce naturale, distribuzione dell'illuminazione, uniformità, contrasto	Dovrebbe essere indicato e descritto nell'offerta.	✓			
Temperatura di colore, tolleranza e mantenimento	CCT Nominale (K)	Punto centrale del cerchio		✓	
		CCT (K)	Duv		
	2200	2238	0,0000		
	2500	2460	0,0000		
	2700	2725	0,0000		
	3000	3045	0,0001		
	3500	3465	0,0005		
	4000	3985	0,0010		
	4500	4503	0,0015		
	5000	5029	0,0020		
	5700	5667	0,0025		
	6500	6532	0,0031		
	La raccomandazione di PremiumLight-Pro è di selezionare uno dei CCT nominali presentati in tabella, coerentemente con il quadrato cromatico e le tolleranze di Duv.				
La raccomandazione riguardante la mantenimento del colore è di richiedere che lo scostamento nelle coordinate cromatiche dopo 6000 ore di funzionamento si mantenga al di sotto di un valore massimo: <ul style="list-style-type: none">• $\Delta u',v' (6000 \text{ ore}) \leq 0,004$.					

Criterio	Requisito	Requisito obbligatorio	Criterio premiale															
	<p>Tuttavia, se si volesse applicare comunque il metodo di MacAdam, le raccomandazioni sono le seguenti:</p> <p>Requisiti relativi alla tolleranza di colore dei LED: ≤ 5 SDCM come criterio minimo generale. ≤ 3 SDCM per attività che comportano compito visivo.</p> <p>Requisiti relativi alla mantenimento del colore dei LED dopo 6000 ore: ≤ 7 SDCM come criterio minimo in generale. ≤ 5 SDCM per attività che comportano compito visivo.</p>																	
Resa di colore	<ul style="list-style-type: none">• CRI ≥ 80 e R9 > 0 come criterio minimo generale.• CRI ≥ 90 e R9 > 0 per lavori che comportano un’alta priorità del compito visivo, come ad esempio le aree cliniche negli ospedali e negli altri tipi di assistenza sanitaria, i musei, i teatri, i lavori con attività di ispezione/controllo/selezione dei colori e alcuni tipi di negozi come ad esempio quelli di abbigliamento.	✓	✓															
Vita utile	<p>I requisiti di PremiumLight-Pro relativi ai valori minimi di vita utile nominale sono riferiti a $F_{80}B_{50}$, che è un po’ più alto del livello 2, e ad un fattore di manutenzione del flusso luminoso della lampada a 6000 ore:</p> <table><tr><th>Lampada/ apparecchio di illuminazione</th><th>Vita utile nominale minima $L_{80}B_{50}$</th><th>Manutenzione del flusso luminoso, 6000 ore</th></tr><tr><td>Lampade a LED direzionali e non direzionali</td><td>20.000</td><td>≥ 93,5% del flusso iniziale</td></tr><tr><td>Tubi lineari a LED</td><td>35.000</td><td>≥ 96,2% del flusso iniziale</td></tr><tr><td>Piccoli apparecchi di illuminazione a LED integrati (< 2500 lm)</td><td>40.000</td><td>≥ 96,7% del flusso iniziale</td></tr><tr><td>Grandi apparecchi di illuminazione a LED integrati (2500 – 50.000 lm)</td><td>50.000</td><td>≥ 97,4% del flusso iniziale</td></tr></table> <p>La raccomandazione [1] riguardante un tasso di guasto prematuro prevede di richiedere un massimo di 5% di guasti prematuri a 6.000 ore.</p> <p>Si raccomanda inoltre di richiedere la documentazione riguardante i rapporti delle prove effettuare del produttore (incluse le estrapolazioni per raggiungere la vita utile nominale).</p>	Lampada/ apparecchio di illuminazione	Vita utile nominale minima $L_{80}B_{50}$	Manutenzione del flusso luminoso, 6000 ore	Lampade a LED direzionali e non direzionali	20.000	≥ 93,5% del flusso iniziale	Tubi lineari a LED	35.000	≥ 96,2% del flusso iniziale	Piccoli apparecchi di illuminazione a LED integrati (< 2500 lm)	40.000	≥ 96,7% del flusso iniziale	Grandi apparecchi di illuminazione a LED integrati (2500 – 50.000 lm)	50.000	≥ 97,4% del flusso iniziale	✓	✓
Lampada/ apparecchio di illuminazione	Vita utile nominale minima $L_{80}B_{50}$	Manutenzione del flusso luminoso, 6000 ore																
Lampade a LED direzionali e non direzionali	20.000	≥ 93,5% del flusso iniziale																
Tubi lineari a LED	35.000	≥ 96,2% del flusso iniziale																
Piccoli apparecchi di illuminazione a LED integrati (< 2500 lm)	40.000	≥ 96,7% del flusso iniziale																
Grandi apparecchi di illuminazione a LED integrati (2500 – 50.000 lm)	50.000	≥ 97,4% del flusso iniziale																
Temperatura ambiente e tipo di driver	<p>A seconda dell’applicazione, la raccomandazione di PremiumLight-Pro è di garantire che gli apparecchi abbiano un valore di temperatura ambiente $t_a = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, dato che questa può essere la temperatura dell’ambiente in estate, con aria ferma intorno al soffitto.</p> <p>In merito alla longevità dei sistemi di illuminazione a LED, si raccomanda di richiedere l’inclusione di controlli che assicurino che la temperatura di funzionamento rimanga al di sotto del valore limite t_a.</p> <p>Se il driver è sostituibile, per la manutenzione si raccomanda di verificare se il driver è di tipo SELV (Safety Extra Low Voltage) o NON-SELV.</p>	✓																

Criterio	Requisito	Requisito obbligatorio	Criterio premiale								
Fattore di potenza e distorsione armonica	Lampade non direzionali e direzionali: < 25 W: PF > 0,50 ≥ 25 W: PF > 0,90 Tubi a LED lineari (lampade con self-ballast): PF > 0,90 Piccoli e grandi apparecchi di illuminazione integrati a LED: PF > 0,90 Per quanto riguarda la distorsione armonica, per prodotti con potenza > 25 W si raccomanda di applicare i requisiti validi per gli apparecchi di classe C nello standard IEC 61000-3-2, mostrati in tabella.	✓									
	Ordine di armonica (n)			Massima corrente armonica possibile espressa in percentuale sulla corrente di ingresso alla frequenza fondamentale (%)							
	2			2							
	3			30 – CPF (CPF è il fattore di potenza del circuito)							
	5			10							
	7			7							
	9			5							
	11 ≤ n ≤ 39 (solo armoniche dispari)			3							
Sfarfallio	<p>Sulla base della IEA 4E SSL e della IEEE 1789:2015, la raccomandazione di PremiumLight-Pro è di richiedere:</p> <table><tr><td>f: Frequenza di sfarfallio (Hz)</td><td>FM: Massima modulazione dello sfarfallio (%)</td></tr><tr><td>f ≤ 90Hz</td><td>FM ≤ (0,025 × f)</td></tr><tr><td>90Hz ≤ f ≤ 1250Hz</td><td>FM ≤ (0,08 × f)</td></tr><tr><td>f > 1250Hz</td><td>Nessun requisito su FM</td></tr></table> <p>In merito al dimmeraggio, si raccomanda di richiedere che non avvenga nessun sfarfallio in tutti i livelli importanti di dimmeraggio (ad esempio 50% e 25%).</p>	f: Frequenza di sfarfallio (Hz)	FM: Massima modulazione dello sfarfallio (%)	f ≤ 90Hz	FM ≤ (0,025 × f)	90Hz ≤ f ≤ 1250Hz	FM ≤ (0,08 × f)	f > 1250Hz	Nessun requisito su FM	✓	
f: Frequenza di sfarfallio (Hz)	FM: Massima modulazione dello sfarfallio (%)										
f ≤ 90Hz	FM ≤ (0,025 × f)										
90Hz ≤ f ≤ 1250Hz	FM ≤ (0,08 × f)										
f > 1250Hz	Nessun requisito su FM										
Abbagliamento e sicurezza fotobiologica	<ol style="list-style-type: none">In merito all'abbagliamento diretto [EN 12464-1]:<ul style="list-style-type: none">Indicazione dell'angolo di schermatura minimo in tutte le direzioni, a seconda della luminanza della lampada.Indicazione del valore di abbagliamento di discomfort secondo l'UGRL.In merito all'abbagliamento da luminanza ad alto angolo:<ul style="list-style-type: none">Quando l'angolo gamma (γ) è maggiore di 60°, la luminanza della fonte luminosa non deve superare il valore di 10.000 cd/m².In merito alla sicurezza fotobiologica, per evitare danni alla vista provocati da un'intensa esposizione alla radiazione luminosa di colore blu (rischio da luce blu):<ul style="list-style-type: none">Le lampade e gli apparecchi di illuminazione a LED siano di classe RG0 o RG1 [cfr. standard IEC 62471/CIE S009].	✓									

Criterio	Requisito	Requisito obbligatorio	Criterio premiale
Compatibilità del dimmer e del trasformatore	<p>Riguardo alla compatibilità dei dimmer, si raccomanda che il fornitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fornisca il riferimento di una pagina web che riporti l'elenco dei dimmer compatibili. Per ogni dimmer compatibile, elenchi l'intervallo di livelli di flusso luminoso che un determinato accoppiamento dimmer-apparecchio di illuminazione può raggiungere. <p>In merito al funzionamento del dimmer si raccomanda di richiedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si garantisca un dimmeraggio graduale in affievolimento fino al 30% del flusso luminoso totale, senza che si creino sfarfallamenti visibili e ronzii udibili. Quando il dimmer è impostato al 100%, il valore di emissione luminosa dovrebbe essere pari al 90% di quello in assenza di dimmer. 	✓	
Manutenzione	<p>PremiumLight-Pro raccomanda di richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fattore di manutenzione della lampada (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF). Fattore di manutenzione dell'apparecchio di illuminazione (Luminaire Maintenance Factor, LMF). Fattore di manutenzione (Maintenance Factor, MF). Il piano di manutenzione dovrebbe essere fornito con l'indicazione di specifici intervalli per la manutenzione e la pulizia. <p>Si raccomanda inoltre di considerare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apparecchi di illuminazione con controllo di flusso luminoso costante per alcuni impieghi. Apparecchi di illuminazione a LED con chiusura stagna per impieghi in ambienti particolarmente sporchi. 	✓	
Criteri di costo			
Life Cycle costs	<p>PremiumLight-Pro raccomanda di richiedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le diverse alternative dei sistemi tra sistemi di illuminazione siano confrontate mediante calcoli di LCC secondo il metodo LCC specificato dal fornitore. 	✓	✓
Costodiinvestimento	Da fornire solo in caso sia impossibile calcolare il life cycle cost.	✓	
Installazione, funzionamento, riparazione e riciclo			
Esperienza e obblighi dell'appaltatore	<p>L'appaltatore deve assicurarsi dei seguenti aspetti:</p> <p>Installazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Il sistema di illuminazione sia installato esattamente come specificato/richiesto. Consegna del calendario dell'installazione del sistema di illuminazione con allegate le fatture dei produttori o le bolle di consegna. Fornitura di informazioni in modo tale che gli occupanti sappiano come controllare l'illuminazione e gli addetti alla manutenzione possano fare aggiustamenti se necessario (ad esempio se la distribuzione interna delle stanze dovesse cambiare). 	✓	✓
Esperienza e obblighi dell'appaltatore	<p>Funzionalità</p> <ul style="list-style-type: none"> I sistemi di illuminazione nuovi o riqualificati stiano lavorando correttamente e non stiano consumando più energia di quanto specificato. I controlli legati alla luce naturale dovrebbero essere calibrati, per assicurarsi che spengano la luce quando la luce naturale è sufficiente. I sensori di occupazione dovrebbero essere verificati per assicurarsi che rilevino gli oggetti in movimento. I controlli temporizzati (fisici e/o software) dovrebbero essere settati su impostazioni di spegnimento appropriate. Se, in seguito al processo di commissioning, parti del sistema di illuminazione sembrano non soddisfare tutte le specifiche e i requisiti, l'appaltatore è tenuto ad aggiustare/ricalibrare il sistema. 	✓	✓

Installazione, funzionamento, riparazione e riciclo			
Esperienza e obblighi dell'appaltatore	Valutazione delle prestazioni <ul style="list-style-type: none"> Il contratto dovrebbe preferibilmente prevedere l'installazione di un sistema di monitoraggio per l'identificazione dei guasti e per assicurarsi che i consumi energetici siano conformi a quanto specificato. 	✓	✓
	Disponibilità dei prodotti <ul style="list-style-type: none"> Si raccomanda di richiedere che i produttori di tutti i sistemi LED acquistati garantiscano la disponibilità per un determinato periodo di tempo. 		
	Sostanze potenzialmente pericolose <ul style="list-style-type: none"> Si raccomanda di richiedere che i produttori non utilizzino sostanze potenzialmente pericolose nei propri prodotti. L'Agenzia Chimica Europea lavora di concerto con la Commissione Europea e con gli stati membri della UE per garantire la sicurezza della salute umana e dell'ambiente, identificando le necessità per la gestione regolatoria del rischio a livello europeo, comprendendo le norme REACH. A questo proposito, ad esempio, l'Agenzia danese per la Salvaguardia dell'Ambiente (EPA) ha prodotto una "Lista di sostanze indesiderate" (LOUS) che include 40 sostanze. La lista LOUS è rivolta al mercato danese e funge da segnale e linea guida in merito alle sostanze che il mercato dovrebbe impiegare in misura minore o dismettere completamente nel lungo periodo. Alcuni Comuni danesi richiedono nei propri criteri d'appalto che nessuna sostanza presente nella lista LOUS sia impiegata nei prodotti inclusi nella gara d'appalto Gestione dei rifiuti <ul style="list-style-type: none"> Durante l'installazione di sistemi di illuminazione nuovi o riqualificati, i rifiuti vanno ridotti al minimo e tutte le parti vanno separate e raccolte in conformità alla Direttiva WEEE. Ad esempio, alcuni Comuni danesi richiedono che tutte le parti in plastica e in metallo dei prodotti siano etichettate, in modo da poter essere riciclate. 		

Prequalifica

La prequalifica delle aziende potrebbe includere:

- Attestazione di realizzazioni di sistemi di illuminazione simili in progetti simili (delle stesse dimensioni e tipologia) e i tempi di consegna ecc.
- Misurazioni da parte di un ente terzo per documentare i risparmi energetici.
- Attestazione della capacità di integrare gli apparecchi di illuminazione negli edifici esistenti.
- Attestazione della capacità di fare manutenzione del sistema di illuminazione.

Criteri premiali di PremiumLight-Pro – Fattori di ponderazione

I criteri e i requisiti minimi specificati sopra dovrebbero essere soddisfatti in ogni offerta. Livelli di qualità ed efficienza più alti del minimo richiesto possono essere premiati e valutati tramite uno schema di punteggio, in cui ad ogni parametro è assegnato un peso come indicato

Criterio premiale	Peso [%]
Costo	
Life Cycle Cost	30
Efficienza energetica	
Potenza e consumo energetico	20
Qualità e progettazione dell'illuminazione	
Resa di colore	10
Vita utile	15
Controllo di illuminazione (a seconda dell'entità delle caratteristiche aggiuntive di controllo incluse)	5
Installazione, funzionamento, manutenzione, riparazione, riciclo	
Formazione dell'appaltatore (presente o non presente)	10
Garanzia e disponibilità di pezzi di ricambio	10



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Le norme generali sono rilevanti per l'illuminazione interna.

- EN 12665 "Luce e illuminazione - Termini e criteri di base per specificare i requisiti di illuminazione"
- EN 13032-2 "Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per luoghi di lavoro interni ed esterni"
- EN 13032-3 "Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 3: Presentazione dei dati per l'illuminazione di emergenza dei luoghi di lavoro"
- EN 13032-4 "Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 4: lampade a LED, moduli e apparecchi di illuminazione"
- EN 1838 "Applicazioni luminose - Illuminazione di emergenza"
- EN 60529 "Gradi di protezione forniti da custodie"
- EN 60598-1 "Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Requisiti generali e prove"
- EN ISO 7010 "Simboli grafici - Colori di sicurezza e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati"

ALLEGATO D_ MATRICE DI MONITORAGGIO

Esempio di matrice di monitoraggio degli aspetti ambientali dell'evento

CATEGORIE	ASPETTI CARATTERIZZANTI	OBIETTIVO	INDICATORI CHIAVE (KPIs)	AZIONI	RESPONSABILITA' (persona o ente che se ne occupa)	MISURAZIONE DEI RISULTATI	METODOLOGIA	Anno	Risultato ottenuto Dato %		Note
GESTIONE RIFIUTI	carta e cartone	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg riciclati o riutilizzati / kg totali	Raccolta differenziata				
	plastica/alluminio	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg riciclati o riutilizzati / kg totali	Raccolta differenziata				
	vetro	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg riciclati o riutilizzati / kg totali	Raccolta differenziata				
	indifferenziato	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg / kg totali	Raccolta differenziata				

	organico		differenziazione	kg (rifiuti organici)	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		(Kg totali/m2) /n.partecipanti	Raccolta differenziata				
CAMBIAMENTO CLIMATICO	USO ENERGIA	energia elettrica	Favorire l'uso di luce naturale quando possibile, possibilità di non accendere tutte le luci e di spegnerle dove non servono; sensibilizzare gli espositori/visitatori/personale a ridurre il consumo di energia	n. iniziative intraprese	Guardare i contatori prima e dopo l'evento per poi rilevare i consumi dell'evento.		Kwattora consumati					
	UTILIZZO TRASPORTI	autobus	aumentare il servizio navetta	numero	Aumentare l'informativa sulla possibilità di autobus a disposizione dei visitatori		N.persone navetta/N. totale visitatori	Questionario d'ingresso				
		macchina	ridurre l'uso dell'automobile	numero persone arrivate in auto	Incentivare l'uso dei mezzi pubblici a basso impatto ambientale aumentando l'informazione dei		N.persone in auto/N.totale visitatori	Questionario d'ingresso				

					mezzi a disposizione (treni, autobus, ecc.)								
				n. persone arrivate in treno			N.persone in treno/N.to tale visitatori	Questionario d'ingresso					
		aereo	ridurre l'uso dell'aereo	n. persone arrivate in aereo			N.persone in aereo/N.to tale visitatori	Questionario d'ingresso					
	TOTAL EMISSIONI CO2	emissioni CO ₂	ridurre emissioni promuovendo trasporti a basso impatto	Kg CO2	Incentivare l'uso di mezzi a basso impatto ambientale		Calcolo della CO2	STRUMENTI DI CALCOLO DELLA CO2					
RISORSE NATURALI	Carta	Uso promozionale	100% carta riciclata e/o certificata FSC	%	Acquistare e realizzare materiali di comunicazione (brochure, depliant, cartelline ecc.) in carta riciclata e/o certificata. Preferire formati elettronici ove possibile, stampare con la funzione fronte-retro.		n. prodotti verdi/ n. tot. forniture	verifica contratti					

	Acqua	Uso sanitari o	Incentivazione riduzione di acqua	N. dei visitatori	Sensibilizzare tutti, attraverso mezzi comunicativi (cartelloni, suggerimenti, indicazioni) alla riduzione di acqua e ad un uso più intelligente senza sprechi.		N.visitatori *parametr o					
	Pannel li	allestim enti	Riuso materiali	numero	Riutilizzare i pannelli per allestimenti		n.pannelli riusati/n.t otale pannelli	verifica provenie nza pannelli				



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

ALLEGATO E _ ARREDI PER INTERNI⁷

3.4.3 Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara

L'offerta deve prevedere che gli arredi esistenti, ossia quelli da sostituire con la fornitura, vengano riparati, ove possibile e conveniente. Ove ciò non sia possibile, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

Qualora, poi, non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione, tali beni devono formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI13, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009. In caso contrario vanno disassemblati nei singoli materiali componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.

Verifica: L'offerente si impegna a rendere il servizio di ritiro al fine di allungare la vita utile degli articoli sostituiti e deve fornire le informazioni rilevanti, quale l'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario fornirà all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale

⁷ Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

ALLEGATO F_ SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ⁸

5.3 Specifiche tecniche di base

5.3.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

- *Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* devono provenire:

- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi;
- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni singola stazione appaltante³. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

- *Carne* deve provenire,

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e, - per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle

⁸ Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011

denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

- *Pesce* deve provenire,

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - *Marine Stewardship Council* od equivalenti)4.

Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, prevedendo l'utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato).

La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel presente documento. Dovrà inoltre dichiarare in sede di gara la soluzione che si impegna ad adottare per evitare i confezionamenti.

Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'*Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali* istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI DERIVANTI DA PROCESSI DI PRODUZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.⁹

6.3 Specifiche tecniche

6.3.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

- *Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* devono provenire:

- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi e, - per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla

⁹ Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni singola stazione appaltante¹¹. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

– *Carne* deve provenire:

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e,

- per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

– *Pesce* deve provenire:

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - *Marine Stewardship Council* od equivalenti)¹². Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti. Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006 con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'*Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali* istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

ALLEGATO G_ FORNITURA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI¹⁰

3.1 Oggetto dell'appalto di acquisto

Acquisto di nuovi arredi a ridotto impatto ambientale: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

3.2 Specifiche tecniche

3.2.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413) - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:
5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 Tg/cm² /settimana secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

¹⁰ Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

Verifica: L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/Composto	Mg/kg di pannello di legno
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000

Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0.5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio

3.2.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione "3.4.1 Emissione di composti organici volatili", il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al presente criterio.

3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinte contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato. Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;

- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilamina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1; cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

3.2.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled")⁸, FSC® misto (oppure FSC® mixed)⁹ o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™)¹⁰ o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.2.7 Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio

3.2.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in: x tessuti (p.es cotone, lana, poliestere) x PVC x poliuretano (finta pelle) x vera pelle devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.9 Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II.

3.2.10 Requisiti del prodotto finale



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

3.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e

come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.3 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali

3.3.1 Garanzia

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

4. Oggetto dell'appalto di servizio di noleggio

Servizio di noleggio a ridotto impatto ambientale di arredi per interni.

4.2 Specifiche tecniche

I prodotti forniti devono rispettare le specifiche tecniche contenute nel paragrafo 3.2 del presente documento (specifiche tecniche sopra elencate per arredi a ridotto impatto ambientale).

4.3 Clausole contrattuali



LIFE 16 GIE/IT/000748

www.greenfest.eu
greenfest@anci.lombardia.it

4.3.1 Attività di sostituzione/riparazione/ricondizionamento

Per l'intera durata del contratto, deve essere garantita la sostituzione/riparazione/ricondizionamento di arredi danneggiati o deteriorati.

Verifica: L'offerente deve presentare una relazione tecnica che specifichi nel dettaglio le modalità e cadenze del monitoraggio degli arredi e le modalità di sostituzione, riparazione e ricondizionamento degli stessi